

Cambiano le norme processuali per le cause di risarcimento dei danni da incidente stradale

di Bianca Pascotto

L'applicazione del rito del lavoro alle cause ordinarie di risarcimento danni da incidente stradale

L'innovazione legislativa introdotta con la nuova, ennesima, **legge n. 102 del 17 marzo 2006** dell'instancabile quanto mai prolifico legislatore di questi due ultimi anni, ha modificato, e non di poco, alcune norme che riguardano la materia del risarcimento danni da incidente stradale e che spaziano dall'ambito penale, al processuale civile e all'amministrativo.

Alcune novità, per la verità, non saranno d'immediato interesse per gli operatori del settore assicurativo, ma certamente la conoscenza di come si sono inasprite alcune pene inerenti ai reati di lesioni colpose e di come si è modificato il processo civile per le cause di risarcimenti danni da incidente stradale non può che giovare a coloro che intrattengono rapporti diretti con la clientela, spesso bisognosa di informazioni corrette e di consigli consapevoli.

La legge n. 102, intitolata "**disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali**", è intervenuta a breve distanza dall'entrata in vigore del nuovo codice delle assicurazioni, che ha innovato e modificato l'intero settore introducendo, tra gli altri, l'obbligo per il trasportato, di formulare la richiesta di risarcimento danni all'assicuratore del veicolo ospitante, nuovi e diversi termini per la liquidazione dei danni e da ultimo, il sistema di indennizzo diretto che entrerà in vigore nell'agosto prossimo.

Non solo, ma forse il legislatore si è dimenticato delle copiose modifiche introdotte nel sistema processuale civile ed entrate in vigore dal primo marzo di quest'anno, che hanno innovato il sistema di introduzione di una causa in giudizio, prevedendo delle rigide preclusioni ed dei termini perentori assai ristretti.

Veniamo ad elencare brevemente le novità introdotte dalla citata legge, che è entrata in vigore il 1 aprile.

Art. 222 del codice della strada. Sospensione della patente di guida.

La legge prevede la sospensione della patente di guida da 15 giorni a tre mesi in caso di lesione colposa. In caso di lesione colposa grave o gravissima la sospensione sale fino a due anni. Nel caso di omicidio colposo la sospensione è fino a 4 anni.

Art. 224 bis del codice della strada. Obblighi del condannato.

Il comma, aggiunto *ex novo*, prevede che a carico del condannato alla reclusione per i reati colposi di lesioni o omicidio, il giudice può disporre la sanzione accessoria del lavoro di pubblica utilità, consistente in una prestazione lavorativa non retribuita a favore della collettività, nella misura non inferiore ad un mese né superiore a 6.

Art. 589 del codice penale. Omicidio colposo.

In caso di omicidio colposo conseguente ad incidente stradale, è prevista la reclusione da 2 a 5 anni; in caso di lesioni gravi, la pena di reclusione è aumentata da tre mesi ad un anno o la multa da € 500 a € 2000, mentre in caso di lesioni gravissime si applica la reclusione da 1 a 3 anni.

Il tema trattato in questo articolo è di suo interesse?

ASSINEWS

è la rivista che ogni mese la informerà su questo e tanti altri temi di tecnica, giurisprudenza ed attualità assicurativa.

SI ABBONI ORA!

➔ via web sul sito www.assinews.it

compilare il modulo alla pagina

<http://www.assinews.it/rivista/abbonamento.html>

➔ via fax al numero 0434.20645

compilare il seguente modulo - pagamento a ricevimento fattura



Abbonamento annuale alla rivista cartacea

- Compagnie, Banche **150,00 euro**
- Agenti, Broker, altri **110,00 euro**



Abbonamento annuale alla rivista + annualità 2005 su CD (volume unico)

- Compagnie, Banche **180,00 euro**
- Agenti, Broker, altri **140,00 euro**

Società/Nome

All'attenzione di

Via

CAP Città Prov.

Part. IVA/C.F.

Tel. Fax e-mail

PRIVACY Ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 *codice in materia di protezione dei dati personali* i dati personali da Lei forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate. I dati verranno trattati per: esigenze amministrativo-contabili relative alla fornitura del servizio/prodotto da Lei acquistato; inviare materiale promozionale su prodotti e/o servizi analoghi di Assinform Srl; fini statistici. Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l'ausilio di mezzi elettronici. Non è necessario richiedere il consenso al trattamento dei dati personali comuni inerenti gli obblighi contabili e fiscali in quanto imposto da obblighi di legge, mentre negli altri casi è facoltativo. Il rifiuto può tuttavia generare difficoltà ad onorare gli impegni. Le è riconosciuto l'esercizio dei diritti di cui all'art.7 legge n.196/03, in particolare può richiedere in ogni momento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano e può chiederne la rettifica o l'immediata cancellazione. Può inoltre opporsi al trattamento, in tutto o in parte rispetto agli scopi sopra citati. Titolare e responsabile del trattamento dei dati è Assinform Srl. Per ogni comunicazione Lei può contattare Assinform Srl: via posta: Assinform Srl, Viale Dante, 12 33170 Pordenone; via fax: 0434.20645; via mail: info@assinews.it

Assinform Srl - Viale Dante, 12 - 33170 Pordenone - Tel 0434.26136 - fax 0434.20645 - info@assinews.it